



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

ATTO N° 155/2021

Lugo, li 11/11/2021

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA
per lo scarico delle acque meteoriche nel canale di scolo consorziale
tombinato “San Giacomo”, provenienti dall’urbanizzazione per il nuovo
impianto fotovoltaico sito in via Libero Grassi snc in comune di Massa
Lombarda, distinto catastalmente al f. 30 mapp.li 481, 482, 483, 571 e 585
Rilasciata alla Società Herbamont S.r.l. Soc. Agr., Via D.G. Pollini 2
47122 Forli,
COD FISC: 04446650402**

* * *

Con riferimento alla nota della ditta in data 24.09.2021, acquisita al protocollo in data 27.09.2021 al n. 11597, intesa ad ottenere una concessione per

lo scarico delle acque meteoriche nel canale di scolo consorziale tombinato “San Giacomo”, provenienti dall’urbanizzazione per il nuovo impianto fotovoltaico sito in via Libero Grassi snc in comune di Massa Lombarda, distinto catastalmente al f. 30 mapp.li 481, 482, 483, 571 e 585

- sulla base del referto dell’Ufficio Tecnico consortile n° 155/2021 e della relativa proposta di rilascio di concessione precaria e temporanea;

- ai sensi dell’art. 47, lett. e) del vigente Statuto Consortile,

SI RILASCIA alla

Società Herbamont S.r.l. Soc. Agr., Via D.G. Pollini 2

47122 Forlì

provvedimento concessorio n. 155/2021 per lo scarico delle acque meteoriche nel canale di scolo consorziale tombinato “San Giacomo”, provenienti dall’urbanizzazione per il nuovo impianto fotovoltaico sito in via Libero Grassi snc in comune di Massa Lombarda, distinto catastalmente al f. 30 mapp.li 481, 482, 483, 571 e 585

La concessione è rilasciata alle prescrizioni previste nelle norme generali di seguito riportate.

Salve le facoltà riservate all'Amministrazione dalle vigenti leggi e regolamenti, la presente concessione avrà durata di anni 20, con esazione del canone a mezzo ruolo fatta eccezione per la prima annualità.

NORME GENERALI

La presente concessione, precaria e temporanea, si intende accordata:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall’opera e dalle attività oggetto di concessione alle opere di bonifica o a terzi;
- c) con l'obbligo di osservanza di tutte le disposizioni normative in materia, emanate o da emanarsi, tra cui, segnatamente, le norme di cui al Tit. VI, cap. I, del r.d. 8 maggio 1904 n. 368 e del Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione del consorzio con deliberazione n. 11 in data 24 giugno 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- d) con la facoltà dell’ente di revocarla prima della scadenza;
- e) con l’ulteriore facoltà dell’ente di modificarla o imporvi ulteriori condizioni previo invio di comunicazione a riguardo, senza

riconoscimento di alcun indennizzo al concessionario;

- f) con l'obbligo del pagamento del canone annuo di € 59,80 (diconsi euro cinquantanove/80), che per il rateo di competenza della prima annualità è stato versato prima del rilascio del presente atto e, per gli anni successivi, verrà recuperato con le forme di riscossione dei contributi consorziali, nell'importo risultante dall'applicazione del Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n.11 in data 24 giugno 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- g) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato alla scadenza della concessione e nei casi di revoca o decadenza della stessa. Nel caso in cui il titolare della concessione non ottemperi al predetto obbligo, il Consorzio provvederà d'ufficio, addebitando le relative spese a carico del soggetto rimasto inadempiente;
- h) con la condizione che, nel caso in cui, in dipendenza di interventi manutentori o di qualsiasi altro genere effettuati da parte del Consorzio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, non potessero essere evitati danni all'opera od ostacoli allo svolgimento dell'attività oggetto di concessione, nessun indennizzo sarà riconosciuto al concessionario;
- i) con la precisazione che la presente concessione non sostituisce eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi o licenze il cui rilascio è di competenza, in base alla normativa vigente, di altri Enti pubblici; in tal caso, sarà cura del concessionario attivarsi presso l'Ente competente per ottenerne il rilascio. A tal riguardo, il concessionario è tenuto a tenere indenne il Consorzio da ogni responsabilità e molestia, anche giudiziaria,

che ne dovesse derivare in difetto dei predetti atti amministrativi;

- j) con l'obbligo, per il concessionario, nei modi previsti dalla vigente legislazione, di richiedere al concedente Consorzio la voltura del ruolo di concessione, nel caso di variazioni di intestazioni del bene di proprietà a servizio del quale è realizzata l'opera oggetto del presente atto;
- k) tutte le condizioni elencate alle lettere a), b), c), f) ed i) sono previste a pena di decadenza, la quale opererà automaticamente al verificarsi del mancato rispetto di una delle prescrizioni medesime, senza necessità di assunzione di alcun provvedimento da parte dell'ente concedente.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a spese del Concessionario.

La presente concessione è, altresì, rilasciata alle prescrizioni contenute nelle norme speciali di esecuzione ed aggiuntive, che fanno parte integrante della stessa e di seguito si riportano.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Costa)

documento firmato digitalmente

NORME SPECIALI DI ESECUZIONE ED AGGIUNTIVE

La presente concessione riguarda il manufatto di scarico delle acque meteoriche nel canale di scolo consorziale tombinato “San Giacomo”, provenienti dall’urbanizzazione per il nuovo impianto fotovoltaico sito in via Libero Grassi snc in comune di Massa Lombarda, distinto catastalmente al f. 30 mapp.li 481, 482, 483, 571 e 585 e viene rilasciata unicamente dal punto di vista idraulico e non si riferisce alla qualità delle acque immesse nel canale di scolo consorziale.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia (art. 4 della Legge Regionale n. 4 in data 6 Marzo 2007 e successive modifiche e integrazioni).

Le strutture idrauliche dovranno essere in grado di invasare un volume d’acqua conforme a quello previsto dai disposti di cui all’art. 20 delle norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Santerno, adottato dalla Regione Emilia Romagna in data 06/12/2002 e la portata di scarico finale non dovrà risultare superiore ai 15 litri/sec per ogni ettaro di area urbanizzata.

In ogni caso il Consorzio si dichiara esente da ogni responsabilità nei confronti di terzi privati o Enti, per quanto concerne i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, che si potessero manifestare in seguito all’alterazione, con lo scarico in oggetto, della qualità delle acque presenti nei canali consorziali, precisato che gli stessi svolgono anche funzioni di collettori d’acqua irrigua utilizzata per le normali pratiche agronomiche.

La manutenzione, la periodica pulizia del manufatto di scarico si intendono a carico del concessionario il quale vi dovrà provvedere periodicamente.

In relazione all'esercizio della servitù attiva e passiva di scolo il concessionario con la sottoscrizione del presente atto solleva il Consorzio da ogni eventuale contenzioso che ne potesse derivare con le proprietà contermini.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Costa)

documento firmato digitalmente